

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4028

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMO, OCCHIPINTI, DI PIETRO,
MAZZUCA POGGIOLINI, VERALDI, ERROI, RESCAGLIO,
CIMMINO, DI BENEDETTO e LAURIA Baldassare**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1999

Modifiche in materia di elezione dei consigli delle regioni
a statuto ordinario

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario», ha dato vita ad un sistema proporzionale con premio di maggioranza che prevede l'elezione dei quattro quinti dei consiglieri con sistema proporzionale su liste provinciali concorrenti e l'elezione del resto dei consiglieri mediante un sistema maggioritario su una cosiddetta lista regionale bloccata, direttamente collegata al Presidente indicato che risulta maggiormente votato.

Tale sistema elettorale, peraltro criticato da più parti (cfr. Atti del Convegno nazionale «Transizione al federalismo e legge elettorale» tenutosi a Firenze il 27 febbraio 1995), consente sì il governo delle regioni da parte di uno schieramento, ma determina altresì l'elezione di un numero di consiglieri regionali, che può arrivare addirittura al 20 per cento, per scelta divina.

Si constata, dunque, la mancanza di univocità tra risultato elettorale e costituzione della maggioranza governativa che volutamente e stranamente ignora il principio della sovranità popolare, che si attua unicamente con l'esercizio in via immediata dei diritti politici e di scelta diretta da parte dei cittadini.

È, infatti, giusta pretesa di ogni cittadino partecipare alla formazione della volontà politica della comunità locale, regionale e nazionale mediante l'esercizio, a carattere di doverosità, del diritto di elettorato attivo.

Soltanto così è possibile realizzare quella osmosi fra società e istituzioni, quella identificazione teorica fra governanti e governati che crea l'essenza della democraticità di un ordinamento statale corretto ed equilibrato.

Poichè votare significa svolgere un «dovere civico» che realizza una funzione pubblica con la quale si concorre a determinare la designazione dei titolari di determinati uffici pubblici, non si può sottovalutare la mancata rispondenza tra rappresentanza elettiva e volontà elettorale.

Fatto questo che potrebbe forse rappresentare un ulteriore elemento di allontanamento dei cittadini dalle istituzioni e che in questa fase storica si manifesta appunto attraverso un preoccupante e pericoloso astensionismo dal diritto-dovere del voto. Ed è proprio in tale prospettiva che il legislatore non può più esimersi dall'intervenire mediante una rivisitazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43, al fine di garantire da un lato una reale tutela del principio di democraticità e dall'altro la rappresentatività e la partecipazione di ciascuno alla vita pubblica, con potere reale di determinazione nella scelta sia dei partiti che dei consiglieri da eleggere.

È necessario, dunque, introdurre un sistema elettorale, per le regioni a statuto ordinario, che permetta ad ogni cittadino di esprimere il proprio consenso con la certezza che esso non sia vano o, ancor peggio, annientato dal potere di chi viene imposto mediante l'introduzione di una lista cosiddetta blindata, la quale non è sottoposta in alcun modo alla verifica del consenso elettorale, i cui fortunati, o meglio, raccomandati, vengono eletti senza prendere nemmeno un voto!

Si reputa pertanto opportuno modificare la legge n. 43 del 1995 al fine di eliminare queste discrasie del sistema e introdurre norme garanti del rispetto della volontà popolare. Il presente disegno di legge nasce quindi dalla consapevolezza che soltanto un intervento legislativo potrà riportare il go-

verno delle regioni a sistemi equi e rispondenti alla volontà espressa dagli elettori.

In questa prospettiva si prevede l'eliminazione della lista regionale cosiddetta bloccata (articolo 1), assegnando il premio di maggioranza tramite elezione dei consiglieri regionali con sistema proporzionale da recuperare sulla base delle liste provinciali concorrenti, collegate al presidente indicato dal popolo. Si garantisce così la permanenza di un premio di maggioranza -

che permetta la governabilità - assegnato però secondo i reali risultati elettorali conseguiti sia dalle liste, sia dai singoli candidati, facendo in definitiva tornare nelle mani del cittadino-elettore il potere di scegliere i consiglieri regionali, in modo che gli stessi rispondano giustamente e correttamente alla sovranità popolare e non già, come oggi avviene, alle burocrazie dei partiti, con il risultato addirittura di alterare, in alcuni casi, il corretto gioco democratico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema proporzionale nei modi previsti dagli articoli seguenti.

4. In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

5. La lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

“*d)* da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti”.

6. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento e dall'indicazione espressa di un capolista; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali. Le liste provinciali collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

7. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

“Art. 13. - (*Voto di preferenza*). - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza”.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del venticinquesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista delle liste provinciali collegate. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali collegate tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il capolista delle liste provinciali collegate tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del capolista».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono inseriti i seguenti:

“L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) individua il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascun capolista;

2) individua il capolista che ha conseguito il maggiore numero di voti;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate al capolista di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista provinciale che non risultino già eletti ai sensi dei commi precedenti fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati al capolista di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undi-

cesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate al capolista di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alle liste provinciali in questione;

5) attribuisce nelle singole circoscrizioni i seggi che, ai sensi dei commi precedenti, sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali, secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica, quindi se il numero di voti conseguiti dal capolista di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutti gli altri capilista;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegate al capolista di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alle liste provinciali collegate una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7)

sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate al capolista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendo in una graduatoria decrescente"».

Art. 4.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad ecce-

zione del capolista, ancorchè sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente *pro quota*. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441».

Art. 5.

1. L'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *1.* Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a un capolista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento».

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è abrogato.

